

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TORNATI, GIUSTINELLI, PETRARA,
ANDREINI, SCARDAONI e SCIVOLETTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1991

Norme per la ricostruzione delle aree colpite da catastrofi o calamità naturali

ONOREVOLI SENATORI. – L'esigenza di una legge quadro nasce dalla necessità di fissare criteri e procedure per la ricostruzione delle zone colpite da catastrofi fuori dalla urgenza dettata dalla contingenza dell'evento calamitoso.

La pratica di procedere ogni volta ad un provvedimento *ad hoc* se ha garantito una diretta connessione tra le procedure e le tipologie di intervento e le specifiche esigenze delle zone colpite, ha parimenti determinato meccanismi il cui onere per la collettività si è sempre rivelato di molto superiore alle previsioni.

Da qui l'esigenza di una legge quadro che individui tipologie e procedure più facilmente governabili e controllabili.

Una legge che regolamenti con procedure ordinarie gli interventi di ricostruzione

La vigente legislazione nel definire i modi dell'intervento dei pubblici poteri in casi di catastrofe o calamità naturale ha dilatato nel tempo e nello spazio la fase del soccorso.

Nei fatti questa fase è venuta caricandosi di compiti e competenze proprie dell'opera di ricostruzione che spesso è sconfinata in assistenza ad aree tradizionalmente svantaggiate.

In concreto provvedimenti che stabiliscono le prime provvidenze finiscono per fissare le procedure e le modalità di intervento che determinano il prosieguo dell'opera di ricostruzione.

Scopo del disegno di legge è quello di contribuire a determinare un assetto dei pubblici poteri che permetta di fronteggiare con differenti strumenti le fasi della prevenzione degli eventi calamitosi, del soccorso alle aree colpite e della ricostruzione.

Al primo ordine di problemi provvedono le leggi sulla difesa del suolo e delle acque (legge 18 maggio 1989, n. 183), sugli inquinamenti (legge 10 maggio 1976, n. 319), le norme antisismiche, eccetera.

Al momento del verificarsi dell'evento calamitoso scattano i meccanismi della protezione civile (legge n. 996 dell'8 dicembre 1970) che si caratterizzano per le particolarità delle procedure eccezionali e per l'essere circoscritti nel tempo.

Con il presente disegno di legge si intende regolamentare l'opera di ricostruzione con procedure ordinarie, chiaramente definite, distinguendola nettamente dall'opera di soccorso.

In tale quadro la programmazione e la realizzazione dell'opera di ricostruzione è assegnata alla regione.

Al Ministero dell'ambiente sono assegnate funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo e poteri sostitutivi.

Regioni ed enti locali compartecipi dell'opera di ricostruzione

Quando l'estensione e la profondità degli effetti dell'evento calamitoso rendono necessario un intervento dello Stato per garantire la ripresa economica e sociale delle collettività colpite, è altrettanto opportuno e necessario che analogo impegno sia realizzato, sul terreno finanziario, anche dalla regione e dagli enti locali direttamente interessati.

Ciò anche al fine di contenere la spinta alla dichiarazione di zona colpita da calamità naturale ed evitare che gli interventi di ricostruzione a seguito di fatti calamitosi si traducano in occasioni di spesa incontrollata.

A tal fine si è previsto che gli enti locali e la regione, in relazione alla loro effettiva

capacità finanziaria, possano essere chiamati a partecipare all'opera di ricostruzione.

Tale ipotesi nasce anche dalla considerazione che se l'evento calamitoso ha effettive caratteristiche di catastrofe è per lo meno necessario che le collettività coinvolte procedano ad una complessiva revisione dell'utilizzo dei fondi propri riconsiderando le priorità alla luce dell'emergenza e, se del caso, verificando la stessa efficacia tecnica delle scelte fatte.

Per il credito è opportuno utilizzare i collaudati canali della Cassa depositi e prestiti presso cui aprire una apposita linea di credito.

Porre fine alla pratica della proroga dell'intervento dello Stato nell'opera di ricostruzione

Per realizzare tale obiettivo è necessaria una stretta correlazione tra obiettivi dell'opera di ricostruzione e provvista finanziaria.

In tal senso la deliberazione del Consiglio dei ministri che avvia le procedure di ricostruzione deve prevedere l'opera di ricostruzione entro precisi limiti dati dalle scadenze e dagli obiettivi.

Ciò al fine di mettere le collettività colpite al riparo dal pericolo di finanziamenti insufficienti e di interventi di ricostruzione che non finiscono mai.

In particolare è opportuno valutare con cautela procedure e criteri che introducano elementi di rigidità nella valutazione dei finanziamenti da erogarsi alle aziende o alle famiglie.

Il disegno di legge definisce le seguenti azioni:

- ricostruzione della urbanizzazione primaria e secondaria e degli uffici pubblici;
- ricostruzione della prima casa;
- agevolazioni per la ricostruzione del restante patrimonio edilizio;
- programma straordinario di edilizia sovvenzionata ed agevolata;
- agevolazioni per l'agricoltura;

agevolazioni per le attività industriali, commerciali, turistiche ed artigianali;
interventi verso le grandi industrie attraverso i contratti di programma.

Modalità e procedure d'intervento

Il ruolo svolto dai diversi livelli di Governo in occasione di interventi di ricostruzione è venuto variamente articolandosi nel corso degli anni.

Se si esclude, per evidenti motivi, il provvedimento per Firenze (decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142), gli altri provvedimenti attribuiscono alla regione un ruolo di programmazione e gestione del complesso degli interventi.

La legge individua con maggiore (Campania) o minore dettaglio (Seveso, Friuli) le tipologie degli interventi previsti e quindi gli ambiti di autonomia regionale.

Coerentemente con l'assetto dei poteri definiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 si è attribuita pienezza dei poteri alla regione e per il Governo si è definito un ruolo di impulso e l'esercizio delle funzioni sostitutive in caso di inerzia.

Per quanto attiene alla definizione delle tipologie di intervento ci si è collocati a metà strada tra la legge della Campania e quella del Friuli-Venezia Giulia.

La individuazione di alcune tipologie di intervento è opportuna per predeterminare una parte dei contenuti dell'opera di ricostruzione e dare al Governo le indicazioni di massima per l'adozione della deliberazione che avvia l'opera di ricostruzione.

Una troppa puntigliosa previsione oltre a irrigidire la spesa rende difficile fare aderire il provvedimento alle caratteristiche dell'evento calamitoso.

Commento agli articoli

Articolo 1. - Nel definire il concetto di catastrofe e calamità naturale ci si è rifatti

alla definizione data dalla lettera c) dell'articolo 2 del disegno di legge sulla protezione civile (atto Camera n. 1979) che riprende e modifica la definizione data dall'articolo 1 della legge n. 996 del 1970.

Articolo 2. - È difficile scendere nel dettaglio dei contenuti del piano di ricostruzione per la necessità di farvi rientrare tutte le possibili ipotesi di catastrofi o calamità.

Vale la pena di considerare che, in prospettiva, accanto agli usuali accidenti derivanti da cause naturali: terremoti, inondazioni, eccetera, si dovranno fronteggiare eventi calamitosi dovuti al diretto intervento dell'uomo con particolare riferimento agli effetti nocivi derivanti dalle attività produttive.

In tale prospettiva le attività produttive possono trovarsi nella duplice e contrapposta posizione di soggetto o oggetto dell'evento calamitoso.

Lo stesso piano di ricostruzione, finalizzato ad un assetto tale da prevenire il ripetersi di futuri eventi del tipo di quello verificatosi, può prevedere accanto al mero aiuto alla ripresa produttiva un vero e proprio programma di riconversione industriale.

Alla approvazione del piano provvede la regione interessata, il piano infatti riguarda in prevalenza settori di competenza regionale: urbanistica, agricoltura, opere pubbliche di interesse regionale, assistenza. Tale soluzione è coerente con l'assetto dei poteri definito dalla Costituzione e dettagliato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 in materia di calamità naturali e catastrofi.

Articolo 3. - Si sostanzia la prevista partecipazione finanziaria di regioni ed enti locali.

La deliberazione fissa l'entità della spesa a carico delle regioni e del complesso degli enti locali.

La regione con il programma dei lavori pubblici fissa, d'intesa con gli enti locali, l'entità della cifra a carico della parte straordinaria del bilancio di ciascun ente.

Articolo 4. - Essendo l'opera di ricostruzione finalizzata al risanamento ambientale si è ritenuto opportuno porre in capo al Ministro dell'ambiente le funzioni relative all'attività di promozione e controllo dell'opera di ricostruzione.

Una precisa definizione di tutti gli elementi relativi al piano di ricostruzione nello stesso atto che stanziava i fondi è interesse di tutte le parti impegnate nell'opera di ricostruzione.

Ciò dovrebbe permettere a tutti gli enti interessati di predeterminare gli oneri ed i tempi della ricostruzione e mettere le popolazioni al riparo dalle lentezze e dai disagi di un'opera di ricostruzione che si protrae nel tempo.

Articolo 5. - Non si è ritenuto di dover prevedere particolari procedimenti di adozione a garanzia degli enti locali interessati.

Si è peraltro fissato il principio che gli enti locali devono partecipare alla redazione del piano sin dalle prime fasi secondo quanto prevede la legge n. 142 del 1990.

Articolo 6. - Il disegno di legge coerentemente con l'assetto dei poteri definito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attribuisce pienezza di poteri alla regione e assegna allo Stato funzioni di impulso, verifica e l'esercizio dei poteri surrogatori.

Articolo 7. - Si definiscono le funzioni del Governo attribuendo le competenze al Ministero dell'ambiente.

Articolo 8. - Il programma di risanamento ambientale è fortemente finalizzato all'opera di prevenzione e costituisce il momento di raccordo tra i vari programmi esecutivi.

Quanto ai contenuti del piano gli interventi possibili sono di difficile predeterminazione in quanto strettamente collegati alla natura dell'evento calamitoso. Per esempio le disposizioni per Seveso (decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre

1976, n. 688), pur in presenza di un evento ben definito nelle sue caratteristiche all'articolo 1 si limitava alla previsione di «interventi di decontaminazione e bonifica».

Qualora i tempi del risanamento siano tali da mantenere situazioni di rischio si è previsto che questi possano essere coperti con apposite polizze di assicurazione.

La previsione che sia possibile coprire con una polizza i tempi del piano di ricostruzione costituisce un elemento di elasticità tra gli elementi base del piano: fondi disponibili sui vari esercizi finanziari, tempi effettivi di realizzazione di un sicuro equilibrio ambientale e necessità di una effettiva correlazione tra costi ed obiettivi.

Articoli 9, 10 e 11. - Si affronta il problema dell'assetto del territorio funzionale all'opera di prevenzione tenendo conto del nuovo assetto dei poteri definito dalla legge n. 142 del 1990 «ordinamento delle autonomie locali».

Le procedure di approvazione del programma sono semplificate attribuendo la adozione dello stesso alla Giunta regionale.

Lo strumento urbanistico prevale sugli strumenti urbanistici comunali per le opere comprese nel piano di ricostruzione.

Si dettano procedure sostitutive in caso di inadempienza comunale.

Si dettano disposizioni per la entrata in vigore del piano urbanistico.

Articolo 12. - Il programma degli investimenti pubblici, coordinato con il programma di riassetto territoriale, con quello per i servizi e con le procedure surrogatorie previste contiene tutti gli elementi per garantire la necessaria speditezza nella realizzazione degli interventi previsti.

Con questo atto si risolve il delicato momento di passaggio tra il Ministero per il coordinamento della protezione civile e la regione.

Articolo 13. - Il complesso dei programmi costituenti il piano di ricostruzione è stato redatto avendo presenti le procedure dell'accordo di programma e quindi do-

vrebbero mettere il processo di ricostruzione al riparo da lungaggini.

Articolo 14. - Si prevedono contributi in conto interessi ed in conto capitale per le imprese.

Il disegno di legge tende a razionalizzare le varie tipologie di intervento.

In particolare il disegno di legge fissa il massimo cui possono arrivare i contributi, l'esatta entità della quota dei danni subiti che viene coperta è determinata sulla base del rapporto tra fondi disponibili e domande ammesse.

La soluzione può sembrare draconiana ma non se ne vedono altre se non si vuole correre il rischio di dover rifinanziare la legge e se si vogliono responsabilizzare regione, enti locali ed associazioni di categoria nella istruttoria della richieste.

Articoli 15 e 16. - Il contratto di programma è lo strumento attraverso cui si può affrontare il problema della riconversione o della nuova localizzazione di cicli produttivi pericolosi.

L'ipotesi che il trasferimento delle attività possa svolgersi su scala nazionale impedisce di delegare le funzioni relative al contratto alla regione in cui l'impianto ha sede.

Articolo 17. - I decreti-legge emanati per la ricostruzione delle zone colpite da calamità naturale hanno regolamentato la ricostruzione degli edifici distrutti in maniera differente da caso a caso. Se, come già detto, l'opera di ricostruzione deve tendere a ricostituire la capacità produttiva e sociale dell'area colpita ed a realizzare una rigorosa opera di prevenzione è necessario che i fondi siano finalizzati a tale obiettivo lasciando in secondo piano la ricostituzione del patrimonio edilizio in capo ai singoli proprietari.

Il risarcimento dei danni subiti dai singoli a seguito dell'evento calamitoso può essere - ai sensi dell'articolo 8, comma 3 - assegnato anche al sistema assicurativo privato.

Articolo 18. - Ripreso dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 546 (Friuli-Venezia Giulia).

Articolo 19. - Ripreso dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546 (Friuli-Venezia Giulia).

Articolo 20. - L'intervento straordinario di edilizia sovvenzionata ed agevolata è inserito nelle procedure ordinarie del piano decennale per l'edilizia residenziale, legge n. 457 del 1978.

Articolo 21. - Coerentemente con quanto rilevato nella parte iniziale della relazione la ricostruzione del patrimonio immobiliare diverso dalla prima casa viene incentivato con contributi in conto interessi.

Articolo 22. - In materia di agricoltura le norme per la ricostruzione di Napoli e del Friuli-Venezia Giulia lasciano alla legislazione regionale la definizione delle tipologie di intervento che di norma copre l'intera spesa riconosciuta.

La legge n. 546 del 1977 per il Friuli-Venezia Giulia, detta una lunga serie di criteri cui si deve attenere la regione, e la legge n. 219 del 1981 fissa benefici particolari per la piccola proprietà contadina e per la garanzia del credito agrario.

Ferma restando la necessità di lasciare alla legislazione regionale la definizione delle tipologie di intervento per i necessari collegamenti con la legislazione vigente e le direttive CEE si è previsto che le modifiche alla vigente legislazione siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi di un programma così da correlare fra loro costi e risultati.

Articolo 23. - Il programma di adeguamento e sviluppo dei servizi sociali si collega strettamente al programma dei lavori pubblici ed impegna le regioni a programmare gli investimenti con una particolare attenzione ai futuri costi di gestione data la situazione di irrazionalità in cui versa la finanza locale.

A tal proposito si è esplicitamente previsto che, qualora gli enti locali non dispongano di fondi sufficienti, la regione si faccia carico di parte degli oneri di gestione.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 24. - Si prevede che il Ministero della difesa conceda particolari agevolazioni ai militari di leva delle zone colpite.

Articolo 25. - Si prevedono sgravi dei contributi INPS.

Articolo 26. - Si prevede la cassa integrazione guadagni per i lavoratori restati senza occupazione per effetto della catastrofe.

Articolo 27. - L'approvazione della legge vuole essere l'occasione per concludere l'opera di ricostruzione nelle zone già colpite.

Articolo 28. - In luogo di un apposito ufficio piano si è previsto il potenziamento degli uffici regionali competenti ai vari aspetti dell'opera di ricostruzione.

Sommario

Norme per la ricostruzione delle aree colpite da catastrofi o calamità naturali

TITOLO I

DEFINIZIONE DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE E MODALITÀ DI APPROVAZIONE DELLO STESSO

- Articolo 1. - Finalità della legge
- Articolo 2. - Piano di ricostruzione
- Articolo 3. - Finanziamento del piano di ricostruzione
- Articolo 4. - Obiettivi e tempi dell'opera di ricostruzione
- Articolo 5. - Procedure di adozione ed approvazione del piano di ricostruzione
- Articolo 6. - Funzioni della regione
- Articolo 7. - Rapporti con il Governo

TITOLO II

CONTENUTI DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE

- Articolo 8. - Programma di risanamento ambientale
- Articolo 9. - Piano di riassetto territoriale, efficacia
- Articolo 10. - Piano di riassetto territoriale, attuazione
- Articolo 11. - Misure di salvaguardia
- Articolo 12. - Programma degli investimenti pubblici
- Articolo 13. - Accordo di programma: finalità
- Articolo 14. - Interventi per la ripresa delle attività industriali, artigianali, commerciali, del turismo e dello spettacolo
- Articolo 15. - Contratto di programma
- Articolo 16. - Effetti del contratto di programma
- Articolo 17. - Interventi per la ricostruzione e la riparazione delle abitazioni
- Articolo 18. - Comproprietà dell'immobile
- Articolo 19. - Ricomposizione della proprietà fondiaria
- Articolo 20. - Programma straordinario di sviluppo della edilizia agevolata e sovvenzionata
- Articolo 21. - Ricostruzione del patrimonio immobiliare
- Articolo 22. - Programma di risanamento e ricostruzione delle imprese agricole
- Articolo 23. - Programma di sviluppo e adeguamento dei servizi
- Articolo 24. - Prestazione del servizio militare nelle zone oggetto dell'opera di ricostruzione
- Articolo 25. - Agevolazioni contributive
- Articolo 26. - Applicazione delle cassa integrazione guadagni

TITOLO III

ALTRE DISPOSIZIONI

- Articolo 27. - Disposizioni per il completamento dell'opera di ricostruzione nelle zone già colpite da catastrofe o calamità naturali
- Articolo 28. - Potenziamento degli uffici regionali

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

**DEFINIZIONE DEL PIANO
DI RICOSTRUZIONE E MODALITÀ
DI APPROVAZIONE DELLO STESSO**

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge ha per fine la ricostituzione dell'equilibrio ambientale, la ricostruzione della struttura urbana, la riorganizzazione dei servizi e la ripresa delle attività produttive nelle aree colpite da catastrofi o da calamità naturali che, per intensità ed estensione, richiedono mezzi e poteri straordinari.

Art. 2.

(Piano di ricostruzione)

1. L'intervento pubblico nell'area oggetto di catastrofe e calamità naturale si attua attraverso il piano di ricostruzione.

2. Il piano di ricostruzione realizza le finalità di cui all'articolo 1 secondo criteri di prevenzione del ripetersi dell'evento calamitoso che ha determinato la catastrofe.

3. Il piano di ricostruzione, in relazione alle caratteristiche dell'evento calamitoso, si articola in:

a) programma di risanamento ambientale che mira ad eliminare i fattori che hanno determinato l'evento stesso;

b) piano di riassetto territoriale che adegua le previsioni di utilizzo del territorio alle indicazioni del programma di risanamento ambientale; esso si correla alla vigente legislazione di settore ed ha di norma le caratteristiche di strumento di indirizzo e coordinamento degli strumenti urbanistici degli enti locali;

c) programma degli investimenti pubblici che, in relazione alle previsioni del programma di risanamento ambientale e di riassetto territoriale, individua le opere da realizzarsi a carico dell'intervento pubblico ed assegna i relativi finanziamenti ai soggetti attuatori;

d) criteri per l'utilizzo del fondo per la ricostruzione e il risanamento delle imprese extra-agricole danneggiate dall'evento calamitoso e di quelle interessate dal programma di risanamento ambientale;

e) programma di risarcimento e risanamento delle attività agricole che determina gli interventi a favore delle imprese agricole e delle strutture e servizi ad esse collegate;

f) criteri per l'utilizzo del fondo per la ricostruzione delle abitazioni.

4. La regione adegua i piani ed i programmi al piano di ricostruzione.

5. Gli enti locali adeguano al piano di ricostruzione gli strumenti urbanistici, il bilancio annuale e triennale e gli altri strumenti di programmazione.

6. Il piano rende coerenti con le finalità di ricostruzione anche gli interventi urgenti messi in atto nella fase dell'emergenza.

7. Gli interventi statali e pubblici sono riordinati in funzione delle finalità del piano di ricostruzione. Gli enti titolari provvedono ad adottare gli atti conseguenti.

8. Il piano di ricostruzione è approvato dalla regione.

9. Nel caso in cui l'area oggetto dell'opera di ricostruzione abbia ambito interregionale il Ministro dell'ambiente coordina la redazione dei piani.

Art. 3.

(Finanziamento del piano di ricostruzione)

1. Il piano di ricostruzione è finanziato dalla regione, dalle province, dai comuni interessati e dallo Stato.

2. La deliberazione del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4 determina la quota parte degli oneri finanziari del piano

a carico dello Stato, delle regioni e dell'insieme degli enti locali interessati.

3. La regione con il piano di ricostruzione determina, d'intesa con gli enti locali interessati, la quota degli oneri finanziari a carico di ciascun ente.

4. Presso la Cassa depositi e prestiti è istituita la sezione denominata fondo per il credito agli enti locali delle zone colpite da catastrofe o calamità naturale.

Art. 4.

(Obiettivi e tempi dell'opera di ricostruzione)

1. Le procedure della presente legge sono attivate con deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente.

2. La deliberazione è adottata sentite le regioni, i comuni e le province interessati.

3. La deliberazione, in relazione alle specifiche caratteristiche dell'evento calamitoso - terremoto, maremoto, dissesto idrogeologico, esondazione, incendio, inquinamento grave dell'acqua, dell'aria e del terreno e qualsiasi altro evento capace di arrecare danni che, per intensità ed estensione, richiedano mezzi e poteri straordinari - rileva l'entità e gli effetti dell'evento, quantifica l'entità dei danni, delimita l'area interessata dal piano di ricostruzione, determina gli obiettivi, le tipologie di intervento complementari o integrative di quelle previste dalla presente legge, l'entità degli investimenti necessari all'opera di ricostruzione e la durata del piano stesso, stabilisce l'entità degli oneri a carico di regioni, province e comuni, impegna i fondi a carico del bilancio statale e determina gli stanziamenti da impegnarsi negli esercizi successivi, assegna i fondi alle regioni. La deliberazione determina ogni altro elemento necessario a coordinare i piani delle regioni interessate.

4. Il piano non è rifinanziabile a carico del bilancio statale, eventuali ulteriori interventi faranno carico ai canali ordinari di spesa e ai bilanci delle regioni e degli enti locali.

Art. 5.

(Procedure di adozione ed approvazione del piano)

1. Il piano di ricostruzione è adottato dalla Giunta regionale e approvato dal consiglio.

2. Il piano è redatto sulla base degli elementi fissati dalla deliberazione di cui all'articolo 4.

3. Le parti del piano aventi carattere di legge regionale sono approvate secondo le procedure previste per il procedimento legislativo dallo Statuto regionale.

4. Le parti di piano aventi le caratteristiche di piano di bacino sono approvate con le procedure di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.

5. La regione garantisce che comuni e province partecipino alla definizione del piano fin dalla fase della adozione.

6. La regione garantisce la consultazione delle forze economiche e sociali interessate.

Art. 6.

(Funzioni della regione)

1. La regione approva il piano ed i programmi previsti dalla presente legge e coordina l'azione di ricostruzione, assegna i fondi agli enti competenti per la realizzazione del piano di ricostruzione e realizza le opere di propria competenza.

2. L'azione di coordinamento rende coerenti con le finalità di ricostruzione anche gli interventi urgenti messi in atto nella fase dell'emergenza.

3. Gli enti pubblici statali provvedono ad effettuare gli interventi previsti nel programma di cui all'articolo 12.

4. Gli enti di cui al comma 3 comunicano alla regione i rispettivi programmi nell'area della ricostruzione.

5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile comunica alla regione gli interventi in corso nell'area oggetto del piano di ricostruzione, i tempi ed i finanziamenti necessari al loro completamento.

Art. 7.

(Rapporti con il Governo)

1. La regione trasmette al Ministro dell'ambiente copia degli atti di natura programmatica adottati dalla giunta o approvati dal consiglio ai sensi della presente legge.

2. Il Ministro dell'ambiente formula, entro sessanta giorni dal ricevimento, osservazioni sugli atti medesimi e può chiederne il riesame. Sulle osservazioni del Ministro decide in via conclusiva il consiglio regionale.

3. Decorsi inutilmente i termini posti alla regione dalla deliberazione di cui all'articolo 4, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, dispone gli atti in sostituzione della amministrazione regionale.

TITOLO II

CONTENUTI DEL PIANO
DI RICOSTRUZIONE

Art. 8.

(Programma di risanamento ambientale)

1. La regione in relazione al quadro di riferimento costituito dalla deliberazione del Consiglio dei ministri approva il programma di risanamento ambientale che determina:

a) l'entità ed estensione degli effetti dell'evento calamitoso;

b) gli specifici interventi atti a prevenire il ripetersi dell'evento o delle sue disastrose conseguenze;

c) le opere e le azioni necessarie a ripristinare l'equilibrio naturale;

d) i vincoli urbanistici funzionali all'opera di ripristino ambientale e di prevenzione.

2. Il programma di risanamento ambientale costituisce base di riferimento per la determinazione degli altri programmi previsti dal piano di ricostruzione.

3. Qualora i tempi di realizzazione del programma di risanamento ambientale mantengano situazioni di rischio in capo alle popolazioni ed alle attività produttive dell'area oggetto della deliberazione di cui all'articolo 4, la regione, sentito il Ministero dell'ambiente, può stipulare contratti di assicurazione a copertura dei rischi corsi dai cittadini residenti, dalle aziende e dalle opere pubbliche.

Art. 9.

(Piano di riassetto territoriale, efficacia)

1. Sulla base delle indicazioni del programma di risanamento ambientale la regione modifica il piano territoriale regionale o, in relazione alla specifica normativa regionale, approva uno strumento di coordinamento dei piani territoriali di coordinamento di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dei piani regolatori comunali.

2. Gli indirizzi e le direttive stabilite dal programma hanno valore vincolante per i comuni e sono immediatamente prevalenti sulle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

3. Gli indirizzi e le direttive stabilite dal programma hanno valore vincolante per gli interventi previsti dalla presente legge.

4. Sono altresì vincolanti per i privati le disposizioni a cui il programma medesimo riconosce espressamente tale efficacia.

Art. 10.

(Piano di riassetto territoriale, attuazione)

1. Le province ed i comuni adottano le varianti necessarie ad adeguare i rispettivi strumenti urbanistici e territoriali alle indicazioni del programma di cui all'articolo 9 entro sei mesi dalla approvazione del piano di cui al comma 1 dell'articolo 9.

3. Le concessioni edilizie rilasciate in contrasto con disposizioni del piano immediatamente prevalenti sulle previsioni di strumenti urbanistici sono soggette ad an-

nullamento ai sensi dell'articolo 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Art. 11.

(Misure di salvaguardia)

1. Dalla data di adozione da parte della Giunta regionale di uno degli atti di cui al comma 1 dell'articolo 9 sono sospesi l'esame e la deliberazione della regione su piani, programmi e progetti ed altri interventi non coerenti con le indicazioni del programma adottato ed il rilascio delle concessioni edilizie o degli atti o interventi in contrasto con le disposizioni del programma adottato.

Art. 12.

(Programma degli investimenti pubblici)

1. Il programma degli investimenti pubblici, sulla base delle somme impegnate sul bilancio statale o poste a carico del bilancio regionale o del complesso dei bilanci degli enti locali dalla deliberazione di cui all'articolo 4, individua le opere da realizzare a parziale o totale carico del piano di ricostruzione, gli enti e le aziende pubbliche competenti alla realizzazione delle stesse, i tempi di realizzazione delle opere, le modalità di gestione delle opere realizzate anche in raccordo con il programma di sviluppo e adeguamento dei servizi di cui all'articolo 23, assegna i fondi ed autorizza l'accensione dei mutui presso la Cassa depositi e prestiti.

2. Il programma degli investimenti pubblici comprende anche gli interventi che la Protezione civile ha in corso nella zona oggetto del piano di ricostruzione.

3. Il Ministero per il coordinamento della protezione civile è soggetto agli obblighi previsti dalla presente legge per i soggetti attuatori.

4. In relazione alle scadenze fissate dalla deliberazione di cui all'articolo 4, il programma può articolarsi in più esercizi

finanziari ed essere approvato per stralci annuali o biennali.

5. In relazione alla urgenza degli interventi di ricostruzione, stralci del programma degli investimenti possono essere approvati nelle more della adozione del piano di ricostruzione.

Art. 13.

(Accordo di programma: finalità)

1. Per gli investimenti pubblici la cui realizzazione richiede l'iniziativa integrata e coordinata degli enti interessati, la regione promuove la conclusione di accordi di programma ai sensi delle leggi 8 giugno 1990, n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241.

2. La regione, sulla base dell'accordo, assegna i fondi agli enti competenti.

3. La regione controlla l'esecuzione dell'accordo di programma e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive, delibera la revoca parziale o totale del finanziamento.

Art. 14.

(Interventi per la ripresa delle attività industriali, artigianali, commerciali, del turismo e dello spettacolo)

1. Alle imprese industriali, artigianali, commerciali, del turismo e dello spettacolo che hanno subito danni a seguito dell'evento calamitoso sono concesse le seguenti provvidenze:

a) contributi in conto capitale fino al 40 per cento della somma necessaria a ricostruire la capacità produttiva della impresa: opere murarie, macchinari, scorte;

b) contributi in conto interessi sui mutui contratti.

2. L'entità dei contributi è determinata in relazione alla somma a tal fine resa disponibile dalla deliberazione di cui all'articolo 4 e dagli importi dei danni ammessi a contributo.

3. La regione regola la concessione dei contributi.

Art. 15.

(Contratto di programma)

1. Qualora il ripristino dell'equilibrio ambientale o l'opera di ricostruzione richiedano interventi di riconversione o trasferimento o di ricostruzione di impianti di grandi dimensioni il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove la stipulazione di un contratto di programma con l'azienda interessata, gli enti locali e le regioni competenti e con gli enti e le aziende concessionarie di pubblici servizi e con tutte le altre amministrazioni pubbliche interessate.

2. Il contratto di programma definisce le opere e le iniziative da compiere, individua i soggetti competenti indica i termini di attuazione, assegna i fondi relativi e specifica ogni altro elemento necessario all'attuazione degli interventi e definisce l'autorità competente a verificare l'attuazione del contratto.

3. Qualora gli interventi definiti dal contratto si realizzino sul territorio di un'unica regione le funzioni di promozione e verifica del contratto spettano al presidente della Giunta regionale.

4. La deliberazione di cui all'articolo 4 determina i fondi destinati a ciascuno dei contratti di cui al comma 1 ed il tipo di incentivazione concesso all'impresa.

Art. 16.

(Effetti del contratto di programma)

1. Il contratto di programma è vincolante per tutti i soggetti che lo hanno sottoscritto che sono obbligati a darvi esecuzione nei tempi e con le modalità da esso definite.

2. Ove necessario la sottoscrizione del contratto costituisce variante agli strumenti urbanistici dei comuni interessati.

3. L'autorità vigilante esercita funzioni sostitutive nei confronti degli enti inadempienti.

Art. 17.

(Interventi per la ricostruzione e la riparazione delle abitazioni)

1. Alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o di diritti reali di godimento relativi a fabbricati urbani o rurali destinati ad abitazione, distrutti o danneggiati a seguito dell'evento di cui all'articolo 1, è concesso un contributo in conto capitale pari all'intero importo necessario alla ricostruzione o alla riparazione di una unità immobiliare secondo le norme in materia di edilizia residenziale pubblica.

2. Il contributo può essere utilizzato anche per l'acquisto di un nuovo alloggio situato nella zona oggetto della ricostruzione. In tal caso i diritti di proprietà sull'immobile e sull'area sono trasferiti al comune nel cui territorio insistono i beni.

Art. 18.

(Comproprietà dell'immobile)

1. Qualora l'immobile appartenga in comproprietà a più titolari il contributo di cui all'articolo 17 viene concesso al titolare il cui nucleo familiare alla data dell'evento calamitoso occupava l'abitazione salvo il diritto degli altri comproprietari sul bene ricostituito.

2. I titolari di diritti di godimento che occupavano l'immobile alla data dell'evento possono chiedere la concessione dei contributi e procedere al ripristino dell'immobile, salvo il diritto di proprietà, qualora il proprietario non vi abbia provveduto.

3. La deliberazione di cui all'articolo 4 fissa i termini entro i quali vanno esercitati i diritti di cui al presente articolo.

Art. 19.

(Ricomposizione della proprietà fondiaria)

1. Qualora l'opera di ricostruzione renda necessaria la ricomposizione della proprie-

tà fondiaria il comune predispone per ciascun comparto edificatorio un apposito piano di ricomposizione con il quale sono disposte le permuta e le compensazioni di superficie e di volume necessarie alla formazione di lotti edificabili.

2. Il comune assegna i lotti ricavati ai proprietari dando la precedenza a coloro che alla data dell'evento calamitoso abitavano l'immobile.

3. Qualora non sia possibile ricavare un numero di unità immobiliari sufficiente ai precedenti proprietari il comune assicura la disponibilità delle aree necessarie o concede il contributo di cui all'articolo 18, comma 2.

Art. 20.

(Programma straordinario di sviluppo dell'edilizia agevolata e sovvenzionata)

1. La regione, nell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, definisce e realizza un programma straordinario di edilizia agevolata e sovvenzionata da assegnare prioritariamente alle famiglie rimaste senza tetto a seguito dell'evento calamitoso.

2. Il programma può prevedere fondi per la acquisizione da parte dei comuni di immobili da destinare ad abitazione.

3. La regione coordina la legislazione regionale attuativa della citata legge n. 457 del 1978, con le disposizioni della presente legge.

4. La deliberazione di cui all'articolo 4 determina i finanziamenti destinati a tale programma.

Art. 21.

(Ricostruzione del patrimonio immobiliare)

1. Per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari successive alla prima e dei locali adibiti a studi professionali e ad attività commerciali e artigianali annessi alle abitazioni è concesso un contributo in conto interessi sui mutui a tal fine contratti dai proprietari.

2. Identico contributo è concesso per la ricostruzione e riparazione degli immobili adibiti a civile abitazione di proprietà di persone giuridiche.

3. La deliberazione di cui all'articolo 4 fissa l'entità del contributo e la durata dello stesso.

Art. 22.

(Programma di risanamento e ricostruzione delle imprese agricole)

1. Il programma di risanamento e risarcimento alle imprese agricole in relazione alle specifiche caratteristiche dell'evento calamitoso promuove la ripresa ed il potenziamento delle attività agricole in relazione agli obiettivi previsti dal programma di risanamento ambientale; esso si realizza attraverso la legislazione regionale di settore.

2. La regione allega al piano le proposte di modifica della legislazione regionale in materia agricola, con particolare riferimento alle leggi di recepimento delle direttive della Comunità economica europea, e di integrazioni dei relativi stanziamenti.

3. Il programma coordina gli interventi di risanamento e risarcimento alle imprese agricole con gli interventi per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni di cui all'articolo 17.

Art. 23.

(Programma di sviluppo e adeguamento dei servizi)

1. Il programma di sviluppo e adeguamento dei servizi individua gli interventi esclusivamente funzionali all'opera di ricostruzione.

2. Il programma, in coordinamento con il programma degli investimenti pubblici, individua gli enti e le modalità di gestione delle opere realizzate, analizza il previsto costo di gestione dei servizi medesimi e la quota parte degli stessi che fa eventualmente carico al bilancio regionale.

3. Il programma si articola nelle varianti ai piani adottati ai sensi della vigente legislazione regionale e statale nei settori sopraddeiti. Al programma sono altresì allegate le variazioni eventualmente necessarie ad adeguare le leggi regionali di settore agli obiettivi del piano di ricostruzione.

Art. 24.

(Prestazione del servizio militare nelle zone oggetto dell'opera di ricostruzione)

1. Il Ministro della difesa può autorizzare i giovani di leva residenti nella zona oggetto dell'opera di ricostruzione a prestare servizio civile nell'ambito dell'opera di ricostruzione in rapporto alle richieste presentate dagli enti locali.

Art. 25.

(Agevolazioni contributive)

1. Alle imprese ricadenti nell'area oggetto dell'evento calamitoso è concesso uno sgravio dei contributi INPS fino ad un massimo del 50 per cento dei contributi relativi alle retribuzioni maturate fino ad un massimo di due anni dalla data di emissione della deliberazione di cui all'articolo 4.

Art. 26.

(Applicazione della cassa integrazione guadagni)

1. Ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro di tutti i settori economici operanti nel territorio oggetto dell'opera di ricostruzione sospesi dal lavoro a seguito dell'evento calamitoso è corrisposto il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223. Il trattamento di integrazione spetta anche agli apprendisti.

2. La deliberazione di cui all'articolo 4 fissa la durata del trattamento di integrazione economica.

TITOLO III
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 27.

(Disposizioni per il completamento dell'opera di ricostruzione nelle zone già colpite da catastrofe o calamità naturali)

1. Per ciascuna delle aree in cui è in corso l'opera di ricostruzione a seguito di catastrofe o calamità naturale il Ministro dell'ambiente propone al Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità da essa previste, una deliberazione che fissa gli obiettivi del completamento dell'opera di ricostruzione.

2. Le regioni ed i comuni adottano i conseguenti provvedimenti ai sensi della presente legge.

Art. 28.

(Potenziamento degli uffici regionali)

1. La regione può adeguare i propri uffici agli adempimenti relativi alla predisposizione e gestione del piano di ricostruzione anche avvalendosi delle competenze tecniche del personale dei comuni e delle province.

2. La regione garantisce ai comuni l'assistenza tecnica necessaria alla predisposizione degli atti relativi alla presente legge.

3. Al fine di garantire il raccordo tra l'ufficio per la predisposizione e gestione del piano, gli altri uffici regionali e gli uffici degli enti locali e degli enti ed aziende statali che procedono agli adempimenti di cui alla presente legge, la regione convoca apposite conferenze dei servizi della ricostruzione.